REGOLAMENTO DI SEGNALAZIONE

ATTIVITÀ ILLECITE O FRAUDOLENTE e MOLESTIE, ABUSI E SFRUTTAMENTO SUI LUOGHI DI LAVORO

INDICE

ART. 1 SCOPO E FINALITÀ
ART. 2 DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO E DESTINATARI/IE
ART. 3 OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE
ART. 4 CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA
ART. 5 TUTELA DELLA RISERVATEZZA e DIVIETO DI RITORSIONI
ART. 6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ARTICLE 1- SCOPO E FINALITÀ

COSPE intende con il presente Regolamento dare attuazione ad un sistema di segnalazioni capace di tutelare gli/le autori/trici di segnalazioni di infrazioni e violazioni dovuti a:

- reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro;
- molestie, abusi e sfruttamento sui luoghi di lavoro.

In conformità con l'articolo 4.2 del nostro Codice Etico e di Condotta, il controllo e l'applicazione di queste direttive sono di competenza dell'Organo di Controllo, che ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti interni e del nostro Codice Etico e di Condotta. Il sistema di segnalazione viene adottato anche allo scopo di individuare e contrastare possibili violazioni del Codice Etico, nonché altri comportamenti illeciti o irregolari che possano minare l'integrità dell'Organizzazione. Il presente Regolamento, pertanto, persegue lo scopo di contribuire a diffondere ulteriormente una cultura dell'etica, della legalità e della trasparenza all'interno dell'organizzazione e nei rapporti con la stessa. Ogni persona all'interno dell'organizzazione ha il diritto e il dovere di segnalare qualsiasi sospetta infrazione o violazione del Codice da parte di colleghi/e, soci/socie, stakeholder, partner, fornitori/trici e donatori/trici

ARTICLE 2 - DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO E DESTINATARI

La diffusione della procedura avviene con l'affissione sui luoghi di lavoro, la pubblicazione sul sito internet e con comunicazione a mezzo mail a tutti i/le Responsabili di Direzione/Dipartimento/Servizi, ai/lle lavoratori/trici e a tutte le parti interessate. L'Organizzazione adotta inoltre iniziative di comunicazione e informazione/formazione del personale.

ARTICLE 3 - OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La Segnalazione è la comunicazione scritta od orale di informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni o abusi e molestie commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse.

La segnalazione non deve essere utilizzata per offendere o ledere l'onore e il decoro personale e professionale della persona a cui i fatti segnalati sono riferiti o per diffondere consapevolmente accuse infondate. Il/la Segnalante è responsabile del contenuto della Segnalazione.
Le Segnalazioni devono essere pertinenti al campo di applicazione della presente procedura e non possono essere prese in considerazione se incomplete di:

- generalità del/la segnalante (ferma rimanendo la possibilità di presentare una segnalazione anonima),
- della descrizione della condotta illecita,
- dei dati (nominativo e ruolo) del soggetto segnalato,
- della documentazione di supporto utile a verificare la fondatezza dei fatti riportati, di ogni altra informazione utile al riscontro dei fatti segnalati o non circostanziate né verificabili

La Segnalazione anonima è consentita, anche se non raccomandata, in quanto limita la possibilità di interlocuzione con il/la Segnalante nonché di verificare, in modo adeguato, la fondatezza dei fatti.

Le segnalazioni anonime, in ogni caso, ove circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni relazionati a contesti determinati, sono equiparate alle segnalazioni ordinarie.

In ogni caso è sempre garantita la riservatezza dei dati del/la Segnalante, nonché la protezione dello/a stesso/a da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione.

ARTICLE 4 – I CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

Come indicato nel Codice Etico, COSPE ritiene opportuno indicare, quale canale principale per le segnalazioni il canale già attivo e facente capo all'OdC, (**organodicontrollo@cospe.org**), indicando altresì altri canali di segnalazione, la cui gestione è sempre affidata all'OdC, che garantiscono la riservatezza dell'identità del/la Segnalante e dei soggetti coinvolti nelle attività di gestione della segnalazione.
La procedura di segnalazione e gestione delle sospette infrazioni e violazioni segue le seguenti fasi:

- Fase di segnalazione della sospetta infrazione o violazione: La sospetta infrazione o violazione deve essere segnalata ai/alle Rappresentanti Paese e al/la Responsabile delle Risorse Umane di Cospe **risorse.umane@cospe.org**. In Italia, il/la Rappresentante Paese è il/la stesso/a direttore/trice generale (attualmente: **francesca.pieraccini@cospe.org**). Anche se l'OdC non interviene in prima istanza, ma solo in fase istruttoria, questi/e ultimi/e, anche se la questione può essere risolta facilmente, inoltreranno comunque la segnalazione all'Organo di Controllo tramite le modalità sotto riportate.
- Fase istruttoria: Dopo aver ricevuto una segnalazione, l'OdC aprirà un'indagine in collaborazione con gli organi di Direzione. I risultati dell'indagine saranno comunicati al Consiglio Direttivo.
- Fase di gestione della segnalazione/decisione: In caso di accertamento di violazioni del Codice Etico o delle infrazioni, l'OdC definirà le misure correttive e le sanzioni da applicare, in base alla gravità degli addebiti. Tali misure possono anche includere azioni a favore delle vittime delle violazioni, come la copertura delle spese legali.
- Fase di reporting: - L'OdC redigerà un report che verrà condiviso con la Direzione, il Consiglio Direttivo e le persone coinvolte, nel rispetto della privacy e delle leggi vigenti.

L'Organo di Controllo può essere contattato come segue:

1. tramite mail all'indirizzo **organodicontrollo@cospe.org;**
2. redigendo una segnalazione scritta, da far pervenire in busta chiusa con la dicitura "RISERVATA" o "PERSONALE" tramite posta o a mano a: Organo di Controllo di COSPE, Via Slataper, 10 – 50134 – Firenze (Italia).
3. oralmente contattando il numero 055 472806 chiedendo un appuntamento telefonico o in presenza con l'Organo di Controllo. In tal caso l'OdC redigerà un verbale che può essere verificato, rettificato e sottoscritto dal/la Segnalante.

L'OdC provvederà alle seguenti attività:

- rilasciare al/la segnalante apposito avviso di ricevimento entro 7 gg;
- mantenere le interlocuzioni con il/la Segnalante e richiedere a quest'ultimo/a, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alla segnalazione;
- fornire riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Ogni comunicazione dell'OdC al/la Segnalante presuppone che il/la Segnalante abbia fornito un proprio recapito di contatto. L'OdC valuterà tutte le segnalazioni ricevute, intraprendendo le conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione nell'ambito delle proprie competenze, ascoltando eventualmente l'autore/trice della segnalazione ed il/la responsabile della presunta violazione. Ogni conseguente decisione sarà motivata.

Gli eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti, saranno applicati dagli Organi interni competenti coinvolti.

La "divulgazione pubblica" delle informazioni sulle violazioni, ovvero tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, non può essere attuata prima che il/la Segnalante abbia previamente effettuato una segnalazione interna, alle condizioni e con le modalità previste dal presente regolamento e solo se non è stato dato riscontro nei termini previsti.

Tutte le Segnalazioni e le informazioni relative ad azioni, indagini e risoluzioni successive devono essere registrate e conservate in conformità ai requisiti di legge.

ARTICLE 5 – LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DIVIETO DI RITORSIONI

Il sistema di Segnalazione garantisce la riservatezza del/la Segnalante sin dal momento della presa in carico della Segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata.

L'obbligo di riservatezza è esteso a qualsiasi altra informazione o elemento, ivi inclusa la documentazione allegata, da cui si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità dei soggetti coinvolti.

La tutela della riservatezza va assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare. La riservatezza del/la Segnalante può non essere rispettata invece quando:
vi è il consenso espresso del/la Segnalante alla rivelazione della sua identità;

- è stata accertata con sentenza di primo grado la responsabilità penale del/la Segnalante per reati di calunnia o diffamazione ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave;
- l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del/la Segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione alle indagini (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

La tutela delle persone segnalanti è garantita anche nei seguenti casi:

a) quando il rapporto lavorativo non è ancora iniziato, se le informazioni oggetto della segnalazione sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fase precontrattuali;
b) durante il periodo lavorativo di prova;

c) successivamente allo scioglimento del rapporto lavorativo, se le informazioni oggetto della segnalazione sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
Nei confronti del/la Segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria collegata, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione. Qualora un/a destinatario/a ritenga di essere stato vittima di un comportamento vietato dal presente Regolamento, potrà informare l'OdC, che adotterà le opportune misure correttive per ripristinare la situazione o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione. Nell'ipotesi di Segnalazione calunniosa o diffamatoria nonché di Segnalazione, effettuata con dolo o colpa grave, di fatti non rispondenti al vero e di eventuali forme di abuso del presente Regolamento, il/la Segnalante può incorrere in responsabilità penale, amministrativa e/o disciplinare.

ARTICLE 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali dei/lle Segnalanti, dei/lle Segnalati/e e di tutti soggetti coinvolti nella Segnalazione sono trattati da COSPE, che è titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679, e comunica una specifica informativa privacy al riguardo. Il trattamento avviene con strumenti manuali, informatici e telematici, con modalità tali da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati.

La gestione delle segnalazioni è svolta direttamente dall'organizzazione del Titolare, tramite soggetti opportunamente designati e istruiti, che agiscono in veste di autorizzati al trattamento.

L'identità del/la Segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti e autorizzate a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, senza il suo consenso espresso.

Le Segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.